

- Come cambia l'accesso al mercato
- Il noleggio in chiave europea
- DUE carta circolazione: equiparati in copia
- Documento unico: Più facile la revisione
- Infrazione ammazza-onorabilità
- Agevolazioni sulle spese energetiche
- Decreto aiuti: i 500 milioni e oltre



COME CAMBIA L'ACCESSO AL MERCATO

MIMS, Circolare del 13.05.2022

Il decreto legge n. 50/2022, quello in cui vengono stanziati i 500 milioni – per la precisione sono 496.945.000 – per fornire un sostegno alle aziende di autotrasporto con cui mitigare gli extracosti generati dall'attuale contingenza, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022. In particolare, l'art. 3 del decreto riconosce, alle imprese private temporaneamente del rimborso delle accise, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre del 2022 per l'acquisto di gasolio impiegato per il rifornimento di veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate di classe ambientale euro V ed euro VI, al netto dell'IVA, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione – così come previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – e non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile ai fini IRAP.

In più lo stesso credito d'imposta può essere cumulato con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito, non porti al superamento del costo sostenuto.

Lo stesso articolo puntualizza che tali incentivi si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e che ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

A questo punto per dare definitiva attuazione al protocollo definito nello scorso marzo tra le associazioni di categoria e la viceministra Teresa Bellanova manca soltanto un ultimo tassello, vale a dire l'indicazione di un codice tributo tramite cui fruire del credito di imposta. E indicarlo dovrà essere nei prossimi giorni una circolare dell'Agenzia delle Entrate. Vi informeremo non appena sarà pubblicata.



IL NOLEGGIO IN CHIAVE EUROPEA

Direttiva UE n. 2022/738 del 6.04.2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE del 16.04.2022

Questa direttiva - che modifica la direttiva 2006/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006 - ha introdotto una serie di emendamenti in materia di utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.

La Direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro la data del 6 agosto 2023 e in Italia va in vigore a 20 gg dalla pubblicazione.

Le modifiche introdotte riguardano in particolare la locazione transnazionale di veicoli tra Stati membri UE che in mancanza di disciplina comune, finora seguiva le regole del Paese in cui era stabilito l'utilizzatore del veicolo.

La recente direttiva introduce un regime di regolamentazione minima che gli Stati membri sono tenuti ad osservare. Vediamo le disposizioni di maggiore rilievo:

- le imprese di trasporto possono usare veicoli a noleggio provenienti da un altro Paese UE per almeno 30 giorni, senza obbligo di reimmatricolazione; questo per evitare aggravii fiscali solo su alcune aziende del settore considerato il diverso livello di tassazione degli Stati UE;
- gli Stati membri possono limitare il periodo temporale di durata della locazione transnazionale nonché la validità della copia conforme di licenza UE che insiste sui veicoli locati da altri Stati membri, sulla quale va comunque riportata la targa del veicolo;
- gli Stati membri possono richiedere che i veicoli presi in locazione in altri Stati siano immatricolati nel Paese oppure ammetterne l'utilizzo con targa del Paese di

immatricolazione;

- il REN dovrà contenere il dato relativo a tutti i veicoli in disponibilità di un'impresa, compresi quelli in noleggio da altri Paesi, al fine di migliorare il sistema di controllo;
- il trasporto in conto proprio può utilizzare veicoli con peso complessivo superiore a 6 ton presi a noleggio, mentre fino a 6 ton la locazione è libera. In ogni caso i Paesi possono limitare nel proprio territorio l'utilizzo di veicoli noleggiati in altri Stati membri;
- a bordo dei veicoli locati vanno sempre tenuti i documenti che giustificano il noleggio, in formato cartaceo o elettronico;
- nella locazione transnazionale, lo Stato membro può limitare il periodo di utilizzazione del veicolo locato dall'impresa in altro Stato, ma deve consentire almeno l'utilizzo di un veicolo che abbia un contratto di noleggio con validità di almeno 2 mesi consecutivi nell'arco dell'anno;
- gli Stati membri possono limitare il numero di veicoli a noleggio che le aziende utilizzano;
- ma questo limite non può essere inferiore al 25% della flotta complessiva in disponibilità della stessa impresa.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti minimi relativi ai dati da inserire nei registri elettronici – REN – per consentirne l'interconnessione, entro 14 mesi dall'adozione di un atto di esecuzione che stabilisce una formula comune per il calcolo della classificazione del rischio.



DU E CARTA CIRCOLAZIONE: EQUIPARATI IN COPIA

MIMS n.12982 del 20.04.2022

Con questa nota il MIMS ha dato chiarimenti all'autorità di controllo relativamente alla natura giuridica della copia autenticata della carta di circolazione, di cui all'art.180 comma 4 del Codice della strada.

Al fine di evitare che vengano applicate sanzioni a comportamenti legittimi, viene chiarito che relativamente al possesso e all'esibizione della copia autenticata del documento di circolazione del veicolo, il documento unico (DU) deve ritenersi

equiparato alla carta di circolazione. La nota specifica che nelle norme del CDS non ricorre il termine di «documento unico di circolazione e di proprietà» trattandosi di una particolare qualificazione giuridica riferita alla carta di circolazione emessa in sede di immatricolazione o di trasferimento di proprietà di veicoli iscritti al PRA (in attuazione dello speciale regime posto dal D.Lvo n.98/2017).



DOCUMENTO UNICO: PIÙ FACILE LA REVISIONE

MIMS, circolare del 27.04.2022

Con questa circolare, il MIMS ha dato disposizioni per semplificare gli adempimenti amministrativi nel rilascio del documento unico (DU) relativamente ai veicoli per trasporto merci con revisione scaduta. Vediamo in sintesi i principali punti della circolare.

Oggetto. Si tratta di veicoli adibiti al trasporto di merci con revisione scaduta, a prescindere dal fatto che i relativi intestatari abbiano già richiesto o meno la seduta di revisione, ovvero siano stati sottoposti a revisione con l'esito "Ripetere".

Rilascio DU. Per i veicoli adibiti al trasporto di merci con revisione scaduta, è consentito il rilascio del DU nei seguenti casi:

- reimmatricolazione a seguito di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento delle targhe;
- duplicato del DU a seguito di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della carta di circolazione o del DU originale, ovvero a seguito di variazione della denominazione dell'impresa o della sua sede o di aggiornamenti tecnici che non assorbono gli obblighi di revisione;

- duplicato del DU a seguito di costituzione, trasferimento, modifica del titolo in base al quale l'intestatario ha la disponibilità dei veicoli da adibire al trasporto sia esso proprietà, leasing, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio, salvi i casi di cessione del parco veicolare o di trasferimento di azienda ai fini dell'accesso al mercato. In queste ipotesi ultime, è rimesso agli UMC, in fase di controllo preliminare, verificare che per i veicoli oggetto di cessione o compresi nell'atto di trasferimento di azienda sussista il requisito della revisione in corso di validità.

La circolare ribadisce anche che sul DU viene riportata la data dell'ultima revisione effettuata con esito "Regolare" e scaduta di validità, ciò non significa che il nuovo documento abiliti a circolare su strada. Ne consegue che l'eventuale violazione del divieto riguarda esclusivamente l'ambito delle responsabilità in capo all'intestatario del veicolo e al relativo conducente ai sensi delle disposizioni del codice della strada.



INFRAZIONE AMMAZZA-ONORABILITÀ

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/694 del 3.04.2022

Con questo Regolamento di esecuzione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e in vigore dal 23 maggio scorso vengono aggiunte nuove specie di infrazioni di tal gravità da poter causare la perdita per un'impresa di autotrasporto del requisito dell'onorabilità e di conseguenza mettere a rischio la capacità di continuare a essere iscritta all'Albo e di svolgere la professione. Si consideri poi che il parametro di considerazione delle infrazioni è il veicolo e non, come in passato, il conducente. Alle infrazioni presenti nel Regolamento (CE) 561/2006 sono state aggiunte una serie di ipotesi, giudicate tutte come infrazioni molto gravi.

Infrazioni su tempi di guida e riposo

- mancato riposo compensativo per due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi;
- periodo di riposo settimanale regolare o periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuati a bordo del veicolo;

- il mancato sostegno del datore di lavoro rispetto alle spese per l'alloggio fuori dal veicolo;
- la mancata organizzazione da parte dell'impresa di trasporto dell'attività dei conducenti finalizzata a permettere loro di ritornare alla sede di attività aziendale o rientrare nel luogo di residenza.

Infrazioni sul tachigrafo

Alle infrazioni presenti nel Regolamento (CE) 165/2014 sono state aggiunte le seguenti ipotesi, giudicate tutte come infrazioni molto gravi, come:

- il mancato utilizzo o utilizzo scorretto del simbolo «nave traghetto/convoglio ferroviario»;
- il mancato inserimento delle informazioni richieste sul foglio di registrazione;
- la mancata indicazione nelle registrazioni dei simboli dei paesi in cui il conducente ha iniziato, terminato e attraversato la frontiera

IL TUO FORNITORE DI SERVIZI E SOLUZIONI

RIMBORSO IVA E ACCISE | PEDAGGI E TUNNEL | SALARIO MINIMO | PRENOTAZIONI TRAGHETTI E TRENI | CARTE CARBURANTE

VIALTIS è un gruppo indipendente dedicato esclusivamente alle società di trasporto internazionale.

Dal 1982 abbiamo sviluppato rapporti commerciali di lunga data con piccoli e grandi trasportatori in tutta Europa.



VIALTIS Italia S.R.L. | Via Roma, 317/E | 59100 Prato | T: +39 0574 63 08 43 | italia@vialtis.com | www.vialtis.com

nel corso del periodo di lavoro giornaliero.


- Infrazioni sul trasporto internazionale e cabotaggio.

Cabotaggio e dintorni

Alle infrazioni presenti nel Regolamento (CE) n. 1072/2009 sono state aggiunte le seguenti ipotesi, giudicate tutte come infrazioni molto gravi:

- esecuzione di un trasporto di cabotaggio non conforme alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore dello Stato ospitante;
 - esecuzione di trasporti di cabotaggio di uno Stato nell'arco di quattro giorni dal termine dell'ultimo trasporto di cabotaggio legittimo nello stesso stato;
 - l'impossibilità del trasportatore di produrre prove che attestino il precedente trasporto nel caso in cui il veicolo si trovi nello Stato membro ospitante durante il periodo di quattro giorni che precede il trasporto internazionale e di esibire tali prove durante un controllo su strada.
- Sono state inoltre aggiunte anche le infrazioni del regolamento (CE) n. 593/2008 sulle obbligazioni contrattuali e della Direttiva EU 2020/1057 sul distacco dei lavoratori nel trasporto su strada.

ANDAMENTO PETROLIO BRENT A 3 MESI



PREZZI EXTRARETE



tendenza

	NORD		CENTRO		SUD E ISOLE	
	min	max	min	max	min	max
GASOLIO EURO/000L	1319	1324	1330	1336	1340	1340

LA FEBBRE DEL GASOLIO

rilevazione del 20.05.2022



AGEVOLAZIONI SULLE SPESE ENERGETICHE

Agenzia delle entrate, circolare n.12 del 13.05.2022

L'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle agevolazioni fiscali previste, a sostegno delle imprese, in relazione ai consumi di energia elettrica. L'art. 3 del decreto legge n. 21 ha previsto un credito d'imposta pari al 12 % a favore di imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, per l'acquisto di energia elettrica nel secondo trimestre 2022.

Se ne può beneficiare se il prezzo di acquisto della componente elettrica, «calcolato sulla base della media

referita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019».

Per calcolare il costo medio per kWh si tiene conto dei costi sostenuti per l'energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione, ma gli altri componenti presenti in fattura ma diversi dall'energia elettrica.



DECRETO AIUTI: I 500 MILIONI E OLTRE

DL 17.05.2022, n. 50 (GU n.114 del 17.5.2022)

Per contenere il sovrapprezzo del gasolio, alle imprese di autotrasporto con sede legale o stabile organizzazione in Italia, è riconosciuto un contributo straordinario – coperto con uno stanziamento pubblico di 496.944.171 euro – sotto forma di credito di imposta, da provare tramite le fatture d'acquisto. Il credito è cumulabile con altri benefici aventi per oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo non superi il costo sostenuto. L'agevolazione spetta a coloro che hanno rifornito veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 t., di categoria euro V o superiore con acquisti di gasolio effettuati nel primo trimestre del 2022. Il credito d'imposta è pari al 28% delle spese sostenute, al netto dell'IVA e potrà essere utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24. Non concorre alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile ai fini IRAP ed è escluso dai limiti di compensabilità previsti

dalla legge. La misura, che deve comunque rispettare la normativa europea sugli aiuti di Stato, potrà diventare operativa quando l'Agenzia delle Entrate comunicherà l'apposito codice tributo.

Credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0

Elevata al 50% la percentuale del credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali ricompresi nell'allegato B della legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura del 20%.

Indennità per lavoratori dipendenti

Ai lavoratori dipendenti con una retribuzione mensile lorda che non superi euro 2.692 che nel primo quadrimestre



TAKING YOU FURTHER

YOUR
ONE STOP
SOLUTION
PROVIDER

del 2022 hanno beneficiato, per almeno una mensilità, dell’esonero contributivo INPS di 0,8 punti percentuali è riconosciuta, insieme alla mensilità di luglio 2022, una indennità una tantum di euro 200. L’indennità è riconosciuta automaticamente dal datore di lavoro. L’INPS fornirà indicazioni per la compensazione di tale importo tramite denuncia UNIEMENS.

Indennità una tantum per altre categorie di soggetti

Analoga indennità è prevista per altre categorie, tra cui i titolari di rapporti cococo, percettori di NASpl e di reddito di cittadinanza. In tal caso l’indennità è erogata direttamente dall’INPS.

Incremento crediti d’imposta per acquisti di energia elettrica e gas

Il contributo sotto forma di credito d’imposta riconosciuto dal decreto legge 21 marzo 2022 è stato rideterminato. Il credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia, passa dal 12% al 15%, quello per l’acquisto di gas naturale, dal 20% al 25%.

Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie

Per sopperire alle esigenze di liquidità, SACE concede, fino al 31 dicembre 2022, delle garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, per il finanziamento sotto qualsiasi forma in favore di imprese che hanno subito conseguenze economiche negative dalla crisi ucraina. Per potervi accedere bisogna dimostrare che la crisi comporta dirette ripercussioni sulla propria attività. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori.

La percentuale di copertura della garanzia è tra il 70 e il 90 per cento, in misura inversamente proporzionale alle

dimensioni e al fatturato dell’impresa beneficiaria. I finanziamenti durano non più di 6 anni, con possibilità di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi, anche se si può arrivare a 8 anni, rispettando le condizioni che indicherà la Commissione europea. Le garanzie non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità concesse ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.3 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, né con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della Comunicazione della commissione europea.

Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle PMI

Fino al 31 dicembre 2022 potranno essere rilasciate garanzie da parte del fondo di Garanzia per le PMI, in considerazione delle esigenze di liquidità delle imprese a seguito della crisi ucraina.

Le garanzie rilasciate posso essere a titolo gratuito o coprire fino al 90 per cento dell’importo finanziato in base alle condizioni indicate nell’articolo in esame.

Per lo stesso capitale le garanzie concesse non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato ai sensi della sezione 2.3 della Comunicazione della commissione europea 2022/C131 né con le sezioni 3.2 e 3.3 del Quadro temporaneo COVID.

Garanzie concesse da SACE a condizioni di mercato

SACE è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e nel rispetto della normativa dell’Unione Europea, garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma, con durata massima di 20 anni per una percentuale massima di copertura del 70 per cento.



CASSONATO | Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammorta-mento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti /AdBlue	Pneu-matici	Manuten-zione	Collaudi/ tasso di possesso	Assicura-zioni	Autos-trade		Autista	Straord Trasf.	
40.000	0,6500	0,5780	0,0400	0,1070	0,0510	0,0210	0,2910	0,1250	1,8630	1,0290	0,2050	3,0970
60.000	0,4330	0,5780	0,0400	0,1070	0,0340	0,0140	0,1940	0,1250	1,5250	0,6860	0,1370	2,3480
80.000	0,3250	0,5780	0,0400	0,1070	0,0260	0,0110	0,1460	0,1250	1,3580	0,5140	0,1030	1,9750
100.000	0,2600	0,5780	0,0400	0,1070	0,0210	0,0080	0,1170	0,1250	1,2560	0,4110	0,0820	1,7490

COSTI DI GESTIONE
MAGGIO 2022

Il periodo di osservazione ha confermato la grande fluidità della situazione dei costi dei carburanti con un repentino e continuo “sali e scendi” dei prezzi del gasolio e delle altre fonti energetiche. Nonostante la riduzione delle accise per le imprese e i consumatori, decisa dal governo (e reiterata), i prezzi continuano a essere piuttosto alti anche se, in termini di medie ponderate mensili, lo scostamento risulta limitato rispetto al mese di marzo. Le dinamiche future, legate ai prossimi avvenimenti bellici e ai possibili sforzi diplomatici, rendono oggi le previsioni quasi impossibili. Le altre voci di costo al momento appaiono stabili.



CISTERNATO | Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammorta-mento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti /AdBlue	Pneu-matici	Manuten-zione	Collaudi/ tasso di possesso	Assicura-zioni	Autos-trade		Autista	Straord Trasf.	
40.000	0,8000	0,5400	0,0400	0,1070	0,0770	0,0590	0,3690	0,1340	2,1260	1,1830	0,2050	3,5140
60.000	0,5330	0,5400	0,0400	0,1070	0,0510	0,0390	0,2460	0,1340	1,6900	0,7890	0,1370	2,6160
80.000	0,4000	0,5400	0,0400	0,1070	0,0390	0,0290	0,1840	0,1340	1,4730	0,5920	0,1030	2,1680
100.000	0,3200	0,5400	0,0400	0,1070	0,0310	0,0240	0,1480	0,1340	1,3440	0,4730	0,0820	1,8990